

STATUTO ASSOCIATIVO

G.I.V.A.

Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno

ARTICOLO 1

L'Associazione "G.I.V.A. ~ Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno", si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa politica o sindacale e persegue il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale.

Le cariche Associative sono elettive democraticamente e a scrutinio segreto; le stesse, per nessuno motivo possono essere monetizzate, se non attraverso il solo rimborso di spese sostenute e comprovate.

Dopo la fase transitoria e relativa alla costituzione dell'Associazione ~ fase che si concluderà con il primo Congresso Nazionale, ove le cariche sociali potranno essere rinnovate o confermate.

Sino a quella data, le cariche che saranno ritenute validate sono quelle riportate all'interno dei PATTI TRA GLI ADERENTI, stipulati all'atto della costituzione delle singole realtà e regolarmente registrate presso l'Ufficio competente.

L'Associazione promuove, organizza e gestisce in Italia ed all'estero il Volontariato sociale, socio/sanitario e di Protezione Civile unitamente ad attività culturali, ricreative, sportive, turistiche ed assistenziali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali ed ambientali, con riferimento specifico ai giovani ed alla terza età nell'ambito della prevenzione e della Sicurezza Sociale.

ARTICOLO 2

Il Logo dell'Associazione ed i suoi simboli, verranno successivamente formalizzati dalla Presidenza Nazionale, che sentito il Direttivo; li trasmetterà a tutte le strutture; così pure per lo stendardo dell'Associazione che verrà utilizzato in tutte le manifestazioni ufficiali in rappresentanza o d'onore.

ARTICOLO 3

SCOPI:

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, i cui scopi sono:

1. svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legge 266 dell' 11 agosto 1991, ma non solo;

2. promuovere e gestire tutte le forme di Volontariato, con particolare riferimento al Volontariato di Protezione Civile, sociale, sanitario, socio/sanitario, a favore degli anziani, culturale, istruzione, tecnico/didattico, formazione, tutela dei beni culturali ed ambientali, tutela dei diritti civili, promozione della cultura, dell'arte e di sport dilettantistici;

3. svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;

4. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge primo giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;

5. organizzare e gestire sia in tutta Italia che all'estero:

- soccorso sanitario, soccorso e assistenza alla popolazione colpita da catastrofi, prevenzione incendi e rischi in genere;

- ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico/scientifico, corsi di formazione per volontari di Protezione Civile;

- ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;

- ricerca folcloristica;

- biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni;

- ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei soci con la realizzazione di programmi didattici e/o multimediali, pubblicazioni, videofilmati e ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;

- formazione ed assistenza di Quadri Volontari;

- raduni locali, regionali, nazionali ed internazionali nel quadro delle iniziative di Volontariato socio/sanitario e di Protezione Civile;

- porre in essere atti ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, quindi realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei P.V.S.;

selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;

formazione in loco di cittadini dei P.V.S., informazione ed educazione allo sviluppo;

- porre in essere atti ad operare nel campo della cooperazione per l'immigrazione, sia a livello locale che Nazionale ed Internazionale;

- promuovere e favorire la coesione tra gli Associati proponendo ogni iniziativa utile al confronto tra le diverse esperienze, nonché alla promozione degli interessi comuni;

- indire e organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studi;

- intraprendere iniziative di carattere ricreativo, culturale, e sportivo, promuovendo l'istituzione di borse di studio, sussidi e riconoscimenti ai Soci che si sono contraddistinti su qualsiasi attività posta in essere dall'Associazione e non;
- prevedere adesioni e convenzioni con le organizzazioni che si prefiggono la realizzazione di cooperazione nel settore edilizio, assicurativo e servizi;
- promuovere iniziative con organizzazioni di viaggi, mostre, visite culturali, attività sportive, colonie estive a favori degli associati, nonché delle loro famiglie;
- prevedere forme di assistenza alle famiglie dei soci tutti, in particolar modo alle vedove e orfani dei Soci deceduti;
- L'Associazione, può emettere titoli di solidarietà, nel rispetto delle leggi dello stato;
- L'associazione, può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni con scopi e finalità analoghe;
- L'associazione, non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
- l'Associazione ed i suoi appartenenti, non possono svolgere o gestire in proprio, attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di legge.

ARTICOLO 4

RICONOSCIMENTO:

L'Associazione riconosce e aderisce ad altre Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO ED ENTRATE:

- 1) Il patrimonio dell'Associazione, ad ogni livello, Nazionale; Regionale, Provinciale, Comunale e Circoscrizionale, é costituito da:
 - a) dai contributi degli aderenti;
 - b) dai contributi di privati;
 - c) dalle quote di ripartizione tra le sedi periferiche;
 - d) dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) donazioni e lasciti testamentari e dai beni acquistati con detti mezzi;

f) dagli avanzi netti di gestione e da qualsiasi altro bene, attrezzatura, abbigliamento ed equipaggiamento risultante iscritto nei registri inventari;

g) da rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) da raccolta fondi pubbliche e private, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanze di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

i) da contributi di Organismi Internazionali;

j) da rimborsi derivanti da convenzioni.

2) Il patrimonio ad ogni livello, Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale e Circostrizionale, é indivisibile e pertanto gli Associati e gli Organismi dell'Associazione non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota;

3) E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

4) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, i beni sono devoluti ad Associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 661, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

5) In caso di scioglimento di una singola Delegazione, i beni residui vanno devoluti al Comitato di competenza, o in mancanza, a quello sovra ordinato che ne curerà la distribuzione tra le Delegazioni rimanenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento;

6) I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati alla Delegazione che ne ha curato l'acquisto o che ne é stata beneficiata;

7) Il Comitato Direttivo Nazionale annualmente, entro il 30 settembre, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi ne intende far parte o rinnovare la propria adesione per l'anno successivo; se non si dovesse pronunziare in tal senso, la quota per l'anno successivo rimane invariata;

8) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;

9) Ogni Delegazione o Comitato é dotata di un proprio fondo di dotazione;

10) Il fondo di dotazione é costituito dal patrimonio della Delegazione o del Comitato;

11) I versamenti al fondo di dotazione. possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione

dalla Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

12) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 6

1) I soci dell'Associazione sono:

- Fondatori;
- Onorari;
- Ordinari;
- Junior,
- Benemeriti.-

2) L'adesione all'Associazione é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato;

3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

4) Sono Soci Fondatori le persone che hanno stipulato e sottoscritto il presente Atto Costitutivo; ciò non da prelazione di alcun tipo se non sino al primo Congresso Nazionale;

5) Sono Soci d'Onore le Medaglie d'Oro, d'Argento, al Valor Civile o Militare od altri riconoscimenti ed Alte Cariche dello Stato; loro non pagano la quota sociale;

6) Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono coloro che, a domanda chiedono di far parte dell'Associazione e contribuiscono con la loro opera ad esaltare e realizzare gli scopi dell'Associazione. Per la prestazione della loro opera, l'Associazione deve stipulare apposita polizza assicurativa, così come previsto dalla Legge. Versano la quota sociale;

7) Sono Soci Junior coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età e su autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, chiedono di iscriversi all'Associazione. Non possono essere impiegati in attività di soccorso o in attività che in qualunque modo possa risultare pericolosa per la loro incolumità. Per la prestazione della loro opera, l'Associazione deve stipulare apposita polizza assicurativa, così come previsto dalla Legge. Versano a titolo simbolico un contributo pari al 50% della quota sociale e beneficiano dei servizi forniti dall'Associazione;

8) Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che forniscono servizi gratuiti di particolare rilevanza all'Associazione o effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Direttivo della Delegazione; loro non pagano la quota sociale;

9) L'eleggibilità degli Organi Amministrativi è libera, tutti hanno diritto al voto nei modi stabiliti dal Regolamento e l'Assemblea dei Soci è sovrana.

10) Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Comitato Direttivo della Delegazione a cui intende aderire, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone; la firma per presa visione dello Statuto e del Regolamento, con la quale statuisce l'impegno ad approvarne e osservarne il contenuto.

11) Il Comitato Direttivo della Delegazione che accoglie la richiesta deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detti periodi si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta ed il richiedente ha diritto esclusivamente alla ripetizione di quanto eventualmente versato, decurtando la quota dell'assicurazione (terzi/infortunio) che è obbligatoria. In caso di diniego espresso, il Comitato Direttivo non è tenuto a esplicitare il motivo di detto diniego.

12) Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Comitato Direttivo della Delegazione riceve la notifica della volontà del recesso.

13) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere espulso con deliberazione del Comitato Direttivo della Delegazione di appartenenza. L'esclusione ha effetto immediato dal momento della notifica del provvedimento di espulsione, il quale deve contenere le motivazioni per il quale l'esclusione é stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire al Comitato sovra ordinato di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Comitato stesso e l'espulso deve ritenersi momentaneamente sospeso in via cautelare dalla qualità di socio sino a tale pronuncia.

14) I Soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

ISCRIZIONE E RINNOVO ADESIONE SOCI:

L'iscrizione dei Soci viene fatta presso le Delegazioni Comunali o Circostrizionali dove il Volontario intende iscriversi; nel caso ove non ci sia su quel territorio alcuna Delegazione Comunale, si può effettuare l'iscrizione presso i Comitati Provinciali, Regionali, Nazionale od ovunque questa sia legalmente rappresentata con la sottoscrizione della domanda di adesione, mentre per il rinnovo si rispettano le norme previste in materia dal presente Statuto. La quota annuale di iscrizione è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 8

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

a) siano stati radiati dai ruoli di servizio di Forze, Corpi o Enti dello Stato, Locali e/o Pubblici o da altre Organizzazioni di Volontariato;

b) abbiano riportato condanne per delitto doloso (salva diversa determinazione ed espressa deliberazione scritta del Comitato Direttivo della Delegazione che ne accetta l'adesione allo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall'Autorità Giudiziaria);

c) siano stati precedentemente espulsi con infamia dalla Associazione.

ARTICOLO 9

I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento e allo sviluppo morale e istituzionale dell'Associazione, nonché all'osservanza del Regolamento organico approvato dell'Associazione. Possono collaborare anche con il proprio lavoro senza pretendere alcunché per dette prestazioni, salvo un rimborso per le spese sostenute e comprovate. Non è consentito ad alcun Socio intrattenere rapporti patrimoniali e/o commerciali con l'Associazione a meno che questi siano comprovati in maniera palese e cartacea che sono convenienti agli scopi Associativi. Sono considerati Volontari nel quadro delle Leggi dello Stato. Le cariche e le prestazioni fornite da tutti gli aderenti dei Quadri Dirigenti Nazionali e Periferici sono del tutto gratuite, salvo la possibilità di rimborso delle spese documentate; solo per attività straordinarie, i rimborsi spese devono essere autorizzati in maniera preventiva dai rispettivi Comitati d'appartenenza.

ARTICOLO 10

NORME DISCIPLINARI:

A carico dei Soci che nella loro veste ed in qualità di Soci contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e Regolamento, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale o ufficiale (scritto) per infrazione di lieve entità;

b) sospensione da 3 a 6 mesi per comportamento contrario alle norme disciplinari regolamentari e/o ai doveri morali dell'Associazione o per ripetuti richiami ufficiali;

c) espulsione per gravi infrazioni, per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione, per disconoscimento dell'Associazione attraverso attività, atti o fatti consistenti in attività illecite o specificatamente vietate dal Regolamento, dichiarazioni pubbliche diffamatorie e/o lesive dell'immagine dell'Associazione o adesione ad altra Associazione con analoghe finalità, per aver riportato altre sospensioni.

ARTICOLO 11

I provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 10, vengono adottati per i Soci Ordinari:

a. il richiamo ufficiale e la sospensione, direttamente dal Presidente della Delegazione; la sospensione può essere comminata solo una volta;

b. l'espulsione, dal Comitato Direttivo della Delegazione; oppure automaticamente per morosità nel versamento della quota associativa protratta per un mese dal termine previsto dal presente Statuto (a meno che ne abbia dato specifica giustificazione cartacea al Direttivo). L'espulsione è automatica dopo la seconda sospensione o per espulsione da altri Comitati (Provinciali, Regionali, Nazionali).

ARTICOLO 12

I provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 10 vengono adottati per i Quadri Direttivi:

a. il richiamo ufficiale e la sospensione direttamente dal Comitato di appartenenza con le maggioranze e modalità previste dal Regolamento; la sospensione può essere comminata solo una volta.

b. l'espulsione é deliberata dal Presidente del Comitato immediatamente sovra ordinato, sentito il parere del Comitato di appartenenza. L'espulsione é automatica in caso di seconda sospensione dal Comitato di appartenenza oppure per morosità nel versamento della quota associativa protratta per un mese dal termine previsto dal presente Statuto (a meno che ne abbia dato specifica giustificazione cartacea al Direttivo). L'espulsione dal Comitato di appartenenza, comporta l'applicazione automatica del comma b) dell'art. 11

ARTICOLO 13

I provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 10 vengono adottati per i Quadri Direttivi Nazionali:

a. il richiamo ufficiale e la sospensione direttamente dal Presidente Nazionale;

b. l'espulsione è deliberata dal Comitato Nazionale, con motivazione scritta e con le maggioranze previste dal Regolamento. L'espulsione dal Comitato Nazionale, comporta l'applicazione automatica del comma b) dell'articolo 11;

c. provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, riferiti al Presidente Nazionale, vengono adottati dal Comitato Nazionale.

ARTICOLO 14

Le Delegazioni Circostrizionali e Comunali, nonché i Comitati Provinciali, Regionali e Nazionale, hanno l'obbligo di deliberare su tutte le questioni disciplinari, entro il termine previsto dal regolamento o comunque per casi non particolarmente urgenti, la questione viene inserita nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile del Comitato.

ARTICOLO 15

Il Socio od il Quadro Direttivo colpito da provvedimento disciplinare, può presentare ricorso in ultima istanza al Comitato Nazionale, il quale decide in maniera insindacabile. Il ricorso deve pervenire per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. I membri del Comitato Direttivo Nazionale colpiti da sanzioni disciplinari, possono chiedere l'arbitrato secondo le norme previste dalla legge. A seconda della gravità, il Presidente del Comitato interessato, decide se chiedere la convocazione in via straordinaria o attendere le riunioni ordinarie dove verrà sancita la decisione; in casi particolarmente gravi, su decisione del Comitato Nazionale si può ricorrere alla magistratura di Stato.

ARTICOLO 16

Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia, che deve avvenire per iscritto tramite raccomandata postale al Comitato Direttivo della Delegazione o con la notifica personale al Presidente della Delegazione di Appartenenza, entro il 30 ottobre di ogni anno, in caso contrario si intende rinnovata l'adesione all'Associazione con conseguente obbligo di pagamento

della quota sociale per l'anno successivo. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso, perde il diritto all'uso della tessera, dei distintivi sociali ed al godimento di ogni beneficio dell'Associazione. Il socio che cessa di far parte della Associazione é tenuto alla restituzione di ogni attrezzatura in dotazione o indumento avuto in carico dall'Associazione, nonché la tessera sociale e tutto quanto riporti il nome, il logo dell'Associazione e/o l'emblema della Protezione Civile. La tessera scade ogni anno il 31 dicembre da qualsiasi data di iscrizione, quindi il rinnovo deve avvenire entro e non oltre tale data. Il mancato rinnovo entro il mese successivo, comporta l'applicazione automatica del comma b) dell'art. 11.

ARTICOLO 17

L'Associazione si organizza mediante:

- Comitato Nazionale;
- Comitati Regionali;
- Comitati Provinciali;
- Delegazioni Comunali o Circoscrizionali.-

ARTICOLO 18

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea
- I Comitati Direttivi

ai Presidenti dei rispettivi Comitati e Delegazioni, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza ed il potere di firma in relazione agli atti compiuti dal Comitato di appartenenza; Per gli atti da loro formati, nella loro qualità, hanno la rappresentanza legale e di firma, sia sostanziale che processuale.

ARTICOLO 19

A. DELEGAZIONI COMUNALI o CIRCOSCRIZIONALI: Sono gli Organismi di base dell'Associazione. Le Delegazioni circoscrizionali possono decidere di nominare un unico rappresentante comunale nei rapporti con il Comune e all'interno del Comitato Provinciale. Hanno una propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione; salvo l'obbligo di indirizzare per conoscenza tutta la corrispondenza esterna all'Organo Superiore. Eleggono tre propri rappresentanti al Congresso Provinciale. Il Presidente della Delegazione Comunale o Circoscrizionale, viene eletto dai componenti della Delegazione a scrutinio segreto; su sua proposta sempre i componenti della Delegazione eleggeranno anche il Vice Presidente ed il Tesoriere; di norma, possono essere eletti anche altri membri del Direttivo, in ausilio e supporto alle tre cariche istituite. Il Presidente é membro di diritto del Comitato Provinciale e dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale. Redigono il proprio bilancio consuntivo entro il 30 gennaio e nella stessa data anche quello preventivo e lo trasmettono alla delegazione provinciale entro tale termine;

B. COMITATI PROVINCIALI: Il Comitato Provinciale é composto di diritto, dai Presidenti delle Delegazioni Comunali e Circoscrizionali della Provincia di competenza; eleggono tre propri rappresentanti al Congresso Regionale. Il Presidente del Comitato Provinciale é eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale che elegge su sua proposta di questi anche il Vice Presidente ed il Tesoriere; di norma, possono essere eletti anche altri membri del Direttivo, in ausilio e supporto alle tre cariche istituite.. Il Comitato Provinciale si riunisce ordinariamente tre volte l'anno o su convocazione del Presidente Provinciale ogni qual volta egli ne ravvisi la necessit , coordina le attivit  comuni a pi  delegazioni e cura lo sviluppo delle Delegazioni Comunali secondo le direttive generali dell'Associazione; programma, realizza e coordina attivit  di formazione e addestramento, programma e realizza progetti ed attivit  che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o pi  Comuni della Provincia nel rispetto delle Autonomie Comunali, delibera su questioni disciplinari inerenti i ricorsi di soci delle Delegazioni Comunali e Circoscrizionali colpiti da provvedimenti disciplinari; ha facolt  di avvalersi di apposite commissioni o commissari nominati dal Presidente Provinciale per:

- verifica attivit  delle Delegazioni Comunali;
- verifica bilanci consuntivi e preventivi;
- verifica inventari;
- verifica libri contabili e sociali nella loro totalit ;
- programmazione coordinamento e verifica attivit  didattica, di formazione e sportiva;
- progetti, rapporti e convenzioni con enti e istituzioni nella provincia;
- riceve entro il 30 gennaio i bilanci preventivi e consuntivi di ogni delegazione Comunale e Circoscrizionale;
- redige il bilancio consolidato della Provincia e lo trasmette entro il 15 febbraio al Comitato Regionale.

Alle riunioni dei Comitati Provinciali possono presenziare con compiti consultivi e per i necessari ed eventuali collegamenti con le altre strutture associative e di altri Enti, i componenti delle strutture Regionali e Nazionali.

Il Comitato Provinciale, cos  come quello delle Delegazioni e delle Circoscrizioni, si rinnova ogni 4 anni con lo svolgimento del Congresso Provinciale che nomina il Presidente con le modalit  previste. Il Presidente Provinciale   il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le Istituzioni Provinciali, in questo ambito provinciale ha potere di firma, coordina le attivit  comuni a pi  Delegazioni Comunali o Circoscrizionali, pu  stipulare convenzioni di carattere Provinciale con gli Enti Locali Provinciali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle Delegazioni o Circoscrizioni Comunali. Ha propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione; salvo l'obbligo di indirizzare per conoscenza tutta la corrispondenza esterna all'Organo Superiore. Ha potere di sostituzione nei contratti degli organi sott'ordinati, nei casi previsti dal Regolamento ed in tali casi ha il potere di delega delle funzioni ad un commissario ad acta da egli nominato.

C. COMITATI REGIONALI:   previsto unicamente nelle Regioni ove vi sia pi  di un Comitato Provinciale, nel caso ve ne fosse solo uno, questo sar  coordinato direttamente dal Comitato

Direttivo Nazionale. Il Comitato Regionale é composto di diritto, dai Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione di appartenenza che eleggono tre propri rappresentanti al Congresso Nazionale. Il Presidente del Comitato Regionale é eletto dal Congresso Regionale che elegge su sua proposta anche il Vice Presidente ed il Tesoriere; di norma, possono essere eletti anche altri membri del Direttivo, in ausilio e supporto alle tre cariche istituite. Si riunisce ordinariamente due volte l'anno o su convocazione del Presidente Regionale ogni qual volta se ne ravvisi la necessit , coordina le attivit  comuni a pi  Comitati Provinciali e ne cura lo sviluppo secondo le Direttive Generali Nazionali dell'Associazione, programma e realizza progetti e attivit  che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o pi  Province della Regione nel rispetto delle autonomie Provinciali; ha facolt  di avvalersi di apposite commissioni, commissari od ispettori nominati dal Presidente Regionale, riceve entro il 15 febbraio di ogni anno i bilanci consuntivi e preventivi di ogni Comitato Provinciale, sia ordinari che consolidati, redige il bilancio Regionale ed il bilancio consolidato e lo invia entro il 28 febbraio alla Direzione Nazionale; si avvale di commissioni, commissari od ispettori anche non aderenti all'Associazione per:

- verifica attivit  delle Delegazioni Comunali, Circostrizionali e dei Comitati Provinciali;
- verifica bilanci consuntivi e preventivi;
- verifica inventari;
- verifica libri contabili e sociali nella loro totalit ;
- progetti rapporti e convenzioni con Enti e Istituzioni Regionali;
- nomina i collaboratori presso gli Osservatori e Comitati delle Regioni per il Volontariato;
- mantiene stretti contatti con la Direzione Nazionale per il coordinamento dei criteri operativi.

Il Comitato si rinnova ogni 4 anni con lo svolgimento del Congresso Regionale che nomina il Presidente con le identiche modalit  dei Presidenti delle Delegazioni Comunali e dei Comitati Provinciali.

Il Presidente Regionale   il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le Istituzioni Regionali, in questo ambito Regionale ha potere di firma, coordina le attivit  comuni a pi  comitati provinciali, pu  stipulare convenzioni di carattere regionale con gli enti locali regionali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle delegazioni provinciali. Ha propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione; salvo l'obbligo di indirizzare per conoscenza tutta la corrispondenza esterna all'Organo superiore. Ha potere di sostituzione nei confronti degli organi sott'ordinati ed in tali casi ha il potere di delega delle funzioni ad un commissario ad acta da egli nominato.

ARTICOLO 20

COMITATO NAZIONALE: ha la responsabilit  dell'attivit  dell'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini Istituzionali e della linea d'impegno indicata dal Congresso Nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno o su convocazione del Presidente Nazionale ogni qual volta se ne ravvisi la necessit ;   composto dal Presidente Nazionale, da due vice Presidenti, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dai Presidenti Regionali, dal Presidente dei revisori dei Conti eletti nel corso del Congresso Nazionale, programma e realizza progetti e attivit  che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o pi  Regioni nel rispetto delle

Autonomie Regionali. Approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro il 30 marzo di ogni anno e li sottopone a ratifica del comitato Nazionale dei revisori dei Conti. Elegge gli ispettori nazionali che possono essere anche esterni alla Associazione. Il Comitato si rinnova ogni 4 anni con lo svolgimento del Congresso Nazionale.

ARTICOLO 21

IL PRESIDENTE NAZIONALE: viene eletto dal Congresso Nazionale, a lui é demandata la firma di legale rappresentante dell'Associazione e può delegarla ad altro membro del Comitato Direttivo Nazionale. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione in ambito Nazionale ed Internazionale, ha potere di firma, coordina le attività comuni a più Comitati, può stipulare convenzioni di carattere Nazionale ed Internazionale, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione dei Comitati Regionali e Provinciali, nonché delle Delegazioni Comunali e Circoscrizionali. Ha potere di sostituzione nei confronti degli organi sott'ordinati nei casi previsti dal Regolamento ed in tali casi ha il potere di delega delle funzioni ad un commissario ad acta da egli nominato. Può essere rieletto senza limiti di mandati, così come tutti gli altri Presidenti subordinati.

ARTICOLO 22

I VICE PRESIDENTI NAZIONALI: vengono eletti dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente. Svolgono le funzioni di cui all'articolo precedente in caso di assenza, impossibilità o delega del Presidente.

ARTICOLO 23

II SEGRETARIO NAZIONALE: viene eletto dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente, coordina l'attività del Comitato Nazionale, assume la direzione di responsabile dell'ufficio programmazione, segreteria tecnica dell'Associazione e segreteria politica del Presidente.

ARTICOLO 24

II TESORIERE: viene eletto dal Congresso Nazionale su proposta del. Presidente, cura la Segreteria amministrativa, l'amministrazione, ha cura dei registri contabili che é tenuto ad esibire ad ogni richiesta di qualsiasi Socio in regola con le norme del tesseramento; predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ARTICOLO 25

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI: é composto da 3 membri elettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso Nazionale. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente il quale controfirma la regolarità dei bilanci nazionali.

ARTICOLO 26

IL CONGRESSO NAZIONALE: é la massima assise della Associazione, ne determina gli indirizzi ed è composto dai delegati eletti secondo le norme predisposte dalla "Commissione Congressuale" nominata dal Comitato Nazionale, la quale ne regola anche lo svolgimento.' Il Congresso Nazionale deve essere convocato dal Comitato Nazionale, in via ordinaria ogni 4 anni e

in via straordinaria, su richiesta di almeno i due terzi dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, o dal Presidente Nazionale in caso di estrema gravità e di urgenza;

Il Congresso Nazionale elegge:

D. Il Presidente Nazionale;

E. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

Su proposta del Presidente Nazionale il Congresso elegge:

F. I Vice Presidenti;

G. Il Segretario Nazionale;

H. Il Tesoriere Nazionale.

ARTICOLO 27

DECADENZE: si decade dall'incarico di Membro degli Organi Collegiali Periferici e Nazionali previsti dallo statuto per dimissioni, perdita, per espulsione prevista dagli artt. 11, 12, 13, per indegnità delle qualità di Socio, per mancanza alle riunioni, senza una giustificazione motivata, per tre riunioni consecutive. In caso di decadenza subentra il membro supplente in base alle graduatorie elettive.

ARTICOLO 28

INCOMPATIBILITA': sono incompatibili le seguenti funzioni: Sono incompatibili i doppi incarichi per lo stesso organo al Comitato Provinciale e Regionale. Particolari deroghe a doppi incarichi possono essere ammesse solo dal Presidente Nazionale, sentito il parere dei membri del Comitato Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 29

RESPONSABILITA': I Presidenti a tutti i livelli, gestendo in proprio ciascuno un proprio fondo, sono direttamente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi motivo, chiedere di essere sollevati dagli impegni assunti. La Presidenza Nazionale si riserverà, qualora ciò dovesse avvenire, di compiere tutti quegli atti idonei per salvaguardare il nome e l'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 30

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 31

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che nominerà uno o più liquidatori e dovrà devolvere il patrimonio netto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 32

CLAUSOLA CONPROMISSORIA: Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente atto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irritale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'Arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Messina.